SENATO DELLA REPUBBLICA

- XII LEGISLATURA -

N. 982

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ROBUSTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1994

Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita ed uso dei presidi fitosanitari

ONOREVOLI SENATORI. – Il tumultuoso sviluppo produttivo che ha caratterizzato gli ultimi decenni della vita economica di molte nazioni europee ed extraeuropee ha portato a radicali cambiamenti nella mentalità e nei comportamenti degli operatori, che in ogni settore sfruttano ogni possibile opportunità derivante dall'uso di mezzi di lavoro e prodotti concepiti e fabbricati per facilitare l'ottenimento di sempre maggiori e migliori produzioni agricole ed industriali.

L'innovazione tecnologica prosegue inarrestabile in ogni ramo di attività e la concorrenza a livello interno ed internazionale non concede pause per eventuali ripensamenti sulle politiche produttive, sull'uso delle risorse naturali rinnovabili e più in generale sulla qualità della vita della popolazione.

Tutte le catastrofiche profezie elargite al pubblico più di venti anni or sono dagli epigoni di sconosciuti «limiti dello sviluppo», almeno fino ad oggi, non si sono verificate e la corsa al consumismo continua tranquillamente.

Ultimamente, altre cassandre si sono cimentate e si cimentano tuttora in ardui esercizi fisiologici a sostegno di un non meglio definito e tutto da verificare «sviluppo sostenibile» che sarebbe una versione mitigata delle primitive visioni del «Club di Roma» e circoli affiliati.

In campo agricolo e presso la CEE queste scuole di pensiero trovano scarso credito e forse sono addirittura sconosciute. Sia in occasione della revisione della Politica agricola comunitaria (PAC), sia durante i negoziati GATT, le questioni relative all'uso corretto delle risorse naturali rinnovabili sono state messe da parte e tutti hanno difeso il loro buon diritto a produrre sempre di più o, al limite, mantenere ad ogni costo le posizioni raggiunte. Il Consi-

glio dell'Unione europea si è dimostrato addirittura convinto che nell'Europa comunitaria le produzioni agricole per unità di superficie aumenteranno.

Questo fatto, inevitabilmente, porterà alla crescita delle dosi di fertilizzanti, prodotti chimici vari e presidi fitosanitari distribuite per ettaro coltivato.

E siccome si ventilano consistenti riduzioni di superficie destinata all'agricoltura intensiva, non è difficile prevedere che per effetto di quanto precede nasceranno delle aree ad altissimo carico inquinante, a spese di quelle che saranno abbandonate o riconvertite a coltivazioni di carattere non intensivo, poco esigenti in fatto di concimi ed antiparassitari.

Questa eventualità, tutt'altro che remota, induce a riflettere sulla necessità di sviluppare una agricoltura altamente tecnologica che sappia fare buon uso delle risorse che la chimica le mette a disposizione. Visti gli effetti devastanti provocati dall'uso di molti difensivi chimici sulle coltivazioni e sui prodotti agricoli, appare più che mai urgente un riordinamento del ramo con l'obbiettivo di ottenere soddisfacenti risultati produttivi, senza sprechi di sostanze pericolose (e costose) e senza danni inaccettabili per l'ambiente e per l'uomo.

Il presente disegno di legge è stato concepito con l'intento primario di rispondere a questa esigenza.

E con il proposito di «riorientare» l'uso dei presidi fitosanitari, si sono mossi i primi passi verso l'aggiornamento della legislazione nazionale che riguarda questi prodotti, si sono adeguate leggi italiane a normative comunitarie e si sono predisposti alcuni strumenti operativi che potranno accompagnare, si spera efficacemente, l'evoluzione futura della lotta antiparassitaria con mezzi chimici.

Particolare ed approfondita attenzione è stata rivolta ai problemi di ordine ecologico derivanti dall'uso dei presidi fitosanitari. Si è inoltre conferita la maggiore importanza possibile alla divulgazione e disseminazione dell'informazione e non sono stati lesinati sforzi per la formazione professionale dei lavoratori che direttamente od indirettamente potranno avere un ruolo nel complesso quadro rappresentato dalla produzione, commercializzazione ed uso dei presidi fitosanitari.

Il disegno di legge si compone di sedici articoli.

L'articolo 1 cerca di fare chiarezza sulla denominazione dei prodotti in questione inizialmente correlata alle loro specifiche proprietà (anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, fitoregolatori eccetera) adottando il termine «presidi fitosanitari» per raggruppare con una sola dicitura tutte le varie categorie e classi.

Questo termine del resto è in vigore nella legislazione nazionale ed in sede comunitaria ed anche se esistono circa 340 principi attivi e quasi 6000 presidi fitosanitari autorizzati e registrati in Italia, non si intravvedono validi motivi per apportare cambiamenti.

L'articolo 2 sancisce le modalità di concessione, da parte del Ministero della sanità, delle autorizzazioni e registrazioni dei prodotti fitosanitari, siano essi fabbricati in Italia o prodotti in altri Paesi comunitari ma venduti nel nostro territorio. D'accordo con gli orientamenti generali prevalenti negli ambienti scientifici, la validità delle autorizzazioni è stata limitata a cinque anni, peraltro prorogabili.

Tale decisione non contrasta con le norme comunitarie che il nostro Paese deve rispettare.

L'articolo 3 sancisce la costituzione di una Commissione consultiva sulla produzione e l'impiego di presidi fitosanitari. Tale commissione, che sostituisce quella prevista dal decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 1968, n. 1255, tra le altre mansioni svolgerà compiti assegnati agli Stati membri dalla direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, ed in

pratica sarà la «mente» di tutte le azioni legislative e normative che in futuro dovranno prendersi in materia di presidi fitosanitari.

La Commissione per il suo lavoro sarà affiancata da un Centro nazionale di documentazione (articolo 5) che fondamentalmente si occuperà dei rischi derivanti dall'uso dei presidi fitosanitari mediante la raccolta e l'ordinamento della documentazione nazionale ed internazionale sulle materie di interesse e che potrà sviluppare attività autonome di ricerca tecnico-scientifica.

L'articolo 6 recepisce il dettato del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, e stabilisce nuove norme in merito alla classificazione dei presidi fitosanitari secondo la loro effettiva tossicità acuta ed introduce nuovi regolamenti in merito al loro imballaggio, etichettatura e trasporto.

L'articolo 7 stabilisce norme per la vendita al consumo dei presidi fitosanitari i cui punti principali sono il «patentino», che abilita il suo titolare all'acquisto ed al maneggio dei prodotti in questione e la «prescrizione fitosanitaria» rilasciata da un tecnico abilitato a questa operazione.

Tali misure si giustificano con la urgente necessità di promuovere in tempi brevi la «tecnificazione» dell'uso dei presidi fitosanitari e sul lungo periodo, potrebbero anche venire considerate transitorie. Il mantenimento in vita o l'abrogazione del contenuto dell'articolo 7 dipenderà in larga misura dall'efficacia e dei risultati che si otterranno dai vari programmi di divulgazione tecnica e di formazione del personale, proposti agli articoli successivi.

L'articolo 11 disciplina lo smaltimento controllato dei contenitori ed imballaggi usati di presidi fitosanitari. La «Relazione di sintesi dello stato delle norme e della vigilanza nel settore di presidi fitosanitari» del Ministero della sanità del 16 giugno 1991, auspica la formazione di un consorzio nazionale per lo smaltimento controllato dei contenitori ed imballaggi usati di cui sopra.

Tale proposta, ancorchè lodevole e meritevole di approfondimenti, non tiene conto

delle differenze esistenti tra le varie regioni nell'uso qualitativo e quantitativo dei presidi fitosanitari ma soprattutto dagli eventuali effetti che la PAC ed i negoziati GATT avranno sulla futura configurazione territoriale dell'agricoltura nazionale. In altre parole un consorzio nazionale di smaltimento dei contenitori usati sembra al momento prematuro.

Si è preferito quindi adottare una politica di piccoli passi, attribuendo al Ministero della sanità la formulazione di norme che saranno recepite dalle legislazioni regionali ed attuate in ambito regionale. Contemporaneamente, allo scopo di favorire le realizzazioni, si è previsto un contributo statale equivalente alla metà dei costi di smaltimento dei contenitori usati che, secondo stime del Ministero della sanità, a pieno regime in tutte le regioni italiane dovrebbero aggirarsi sui 60 miliardi di lire l'anno. Non bisogna

dimenticare che si tratterebbe di raccogliere e smaltire ben ventimila tonnellate di materiale molto tossico, tossico o nocivo ed altamente inquinante.

Tutti gli altri articoli riguardano le competenze attribuite alle regioni in tema di determinazione di aree con divieto dell'uso dei presidi fitosanitari, di divulgazione e disseminazione dell'informazione tecnologica e di formazione e qualificazione del personale.

Per concludere, ci sembra che il disegno di legge sottoposto all'attenzione del Senato possa portare ordine nella materia in esame e che, come già detto all'inizio, possa costituire un caposaldo legislativo su cui impostare politiche ed interventi normativi a beneficio dell'agricoltura, dell'ambiente e dell'uomo.

Questa constatazione induce il Gruppo Lega Nord a ritenere di poter trovare utili consensi fra tutte le forze del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni e campi di applicazione della legge)

- 1. Ai finì della presente legge, con la denominazione di «presidi fitosanitari» si intendono le sostanze attive di sintesi, chimiche, molecolari ed i loro preparati, contenenti uno o più sostanze attive, destinati a:
- a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi od a prevenire gli effetti dell'azione di quest'ultimi;
- b) influire sui processi vitali dei vegetali senza per questo esercitare un'azione fertilizzante:
 - c) conservare i prodotti vegetali;
- d) eliminare le piante indesiderate od evirare un loro accrescimento.
- 2. In considerazione delle interrelazioni esistenti tra l'impiego dei prodotti fitosanitari e la salute umana ed animale, l'ambiente e la rigenerazione delle risorse naturali rinnovabili, questa legge si applica:
- a) nella fabbricazione di sostanze attive e dei presidi fitosanitari;
- b) in tutte le fasi di trasporto e della commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti di cui alla lettera a);
- c) in tutte le fasi di impiego dei presidi fitosanitari;
- d) nella cura e salvaguardia della salute umana ed animale:
- e) nella conservazione e salvaguardia ambientale di ogni genere e tipo.

Art. 2.

(Autorizzazioni e registrazioni di presidi fitosanitari)

1. La produzione e commercializzazione delle sostanze attive e dei loro preparati

contenenti una o più sostanze attive avviene dopo l'autorizzazione e la registrazione dei prodotti da parte del Ministero della sanità. Nuove autorizzazioni e registrazioni sono rilasciate per un periodo non superiore a cinque anni; per le autorizzazioni e registrazioni già concesse, il periodo di cinque anni decorre dalla entrata in vigore della presente legge.

- 2. Le modalità di presentazione delle istanze, ed i criteri di concessione delle autorizzazioni sono regolate dagli articoli 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e da successivi provvedimenti legislativi che recepiscono direttive comunitarie.
- 3. Al fine dell'attuazione della disposizione di cui al comma 2, la circolare del Ministero della sanità del 3 settembre 1990, n. 20, si applica sino a quando saranno resi operanti nuovi criteri e procedure elaborate al medesimo fine dalla Commissione di cui agli articoli 3 e 4.
- 4. Il rinnovo delle autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione può venire concesso solo sulla base di valutazioni ed analisi, da parte della Commissione, circa gli effetti tossicologici, cancerogeni, mutageni, teratogeni e ambientali, osservati nel periodo di efficacia dell'autorizzazione precedente. Il parere della Commissione deve essere espresso sono nel caso di revoca e comunque entro sei mesi dalla scadenza.
- 5. Sulla base delle valutazioni ed analisi di cui al comma 4, autorizzazioni e registrazioni possono comunque venire espresse o revocate prima della scadenza dell'autorizzazione.
- 6. L'autorizzazione e registrazione di prodotti fabbricati in altri Paesi comunitari, avviene in base alla circolare del Ministero della sanità del 3 settembre 1990, n. 20. La documentazione esibita dal richiedente deve includere una dichiarazione rilasciata dalle competenti Autorità dello Stato estero, certificante che il presidio fitosanitario in riferimento è autorizzato e che il suo

impiego è consentito nel Paese comunitario in cui avviene la sua produzione.

Art. 3.

(Istituzione di una Commissione consultiva sulla produzione e l'impiego di presidi fitosanitari - Modalità costitutive - Attuazione di direttive comunitarie)

- 1. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge viene costituita una Commissione consultiva formata da esperti in scienze dell'alimentazione, oncologia, fitopatologia, microbiologia, chimica, genetica, trasporti di prodotti industriali, tossicologia, entomologia, zoologia, botanica, medicina del lavoro e da vigili del fuoco, di seguito denominata «Commissione».
- 2. Della Commissione di cui al comma 1, fanno parte altresì un rappresentante designato dal Centro di cui all'articolo 5, nonchè due tecnici appartenenti al personale di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, esperti nei metodi di analisi dei presidi fitosanitari e dei residui dei principi attivi nelle sostanze alimentari, e un rappresentante rispettivamente del Ministero della sanità e dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
- 3. Il Ministro della sanità nomina, anche sulla base di una lista di disponibilità di esperti predisposti dagli ordini professionali, dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria ed altri qualificati Istituti di ricerca operanti nel campo della medicina e dell'oncologia, i componenti della Commissione e procede al suo insediamento determinandone le competenze.
- 4. La Commissione resta in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati non più di una volta.
- 5. La Commissione è presieduta dal Ministro della sanità o da un suo delegato.
- 6. I membri della Commissione non possono avere rapporti professionali di alcun genere con società di fabbricazione o commercializzazione di prodotti sottoposti ad autorizzazione.

- 7. La Commissione sostituisce quella di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.
- 8. I lavori della Commissione senza pregiudizio per altre attività in seguito meglio specificate, riguardano anche i compiti affidati agli Stati membri della direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, ed in particolare dagli articoli n. 4, 5, 8, 11, 12 e 17 della direttiva stessa. La Commissione ha competenza in tema di:
- a) revisione dei criteri vigenti in materia di concessione di autorizzazioni e registrazioni di presidi fitosanitari ed eventuali revoche;
- b) iscrizione di sostanze attive e coformulanti autorizzate ad essere incorporate nei presidi fitosanitari;
 - c) adozione di misure transitorie;
- *d)* limitazione all'uso di presidi fitosanitari già autorizzati;
- e) scambio di informazioni con gli organismi statali preposti alle stesse funzioni in altri Paesi membri;
 - f) elaborazione di misure di controllo;
- g) preparazione di contributi tecnicoscientifici di parte italiana per l'elaborazione, in sede comunitaria, dei principi uniformi per la valutazione dei presidi fitosanitari:
- h) trasporti e stoccaggi di presidi fitosanitari già autorizzati.
- 9. La Commissione è altresì abilitata alla:
- a) formulazione di criteri e norme per la riclassificazione dei presidi fitosanitari in vista del loro trasferimento dalle classi tossicologiche definite dal decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 1968, n. 1255, alle classi tossicologiche stabilite in sede comunitaria ed introdotte in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223;
- b) elaborazione di principi e proposte operative per minimizzare gli effetti dell'impatto ambientale derivanti dall'uso dei principi attivi e presidi fitosanitari;
- c) preparazione di pareri motivati eventualmente richiesti dal Ministero della sanità, e da altri Ministeri ed autorità statali

su problemi interni o comunitari che potessero sorgere in merito all'uso dei presidi fitosanitari ed alla interpretazione delle vigenti normative.

Art. 4.

(Altre competenze della Commissione)

- La Commissione di cui all'articolo 3 è inoltre competente ad individuare e periodicamente aggiornare, sulla base delle acquisizioni tecnico-scientifiche, delle risultanze di controindicazioni ambientali, tossiche, innovazioni tecnologiche, obbligatoriamente fornite dei fabbricanti di presidi fitosanitari, dei rilevamenti effettuati dalle strutture periferiche di monitoraggio nazionale o comunitarie e delle informazioni fornite dal Centro di cui all'articolo 5, gli effetti delle sostanze attive e dei presidi fitosanitari in merito alla loro ecotossicità, cancerogenicità, mutagenicità e teratogenicità ed inoltre determinare i limiti di tolleranza ottimali nelle condizioni di impiego italiane. È abilitata a valutare i limiti di tolleranza per quanto riguarda l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.
- 2. La Commissione stabilisce le incompatibilità di presenza di residui, o comunque i limiti di tolleranza riferiti alla contemporanea presenza di residui di differenti presidi fitosanitari, al fine di prevenirne il possibile effetto sinergico cumulato e il rischio di formazione di composti nocivi.
- 3. La rappresentanza italiana, in sede di elaborazione dei principi di cui alla lettera f) del comma 8 dell'articolo 3, potrà assumere come base i limiti di cui al comma 2.
- 4. In ogni caso la Commissione dovrà rivolgere particolare attenzione alla tossicità del cumulo e nel lungo periodo, in relazione ai soggetti maggiormente a rischio come la popolazione in età prescolare.

Art. 5.

(Centro nazionale di documentazione)

- 1. È istituito il «Centro nazionale di documentazione e ricerca» sugli effetti nocivi e ambientali dei presidi fitosanitari, di seguito denominato «Centro».
- 2. Il Centro, promosso dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e con il Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, e realizzato dall'Istituto superiore di sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha il compito di:
- a) studiare i rischi della nocività diretta e indiretta dei presidi fitosanitari e dei loro metaboliti, nei riguardi dell'uomo e degli animali, nel breve, medio e lungo termine, nonchè tutti i pericoli di alterazione dei cicli biologici dell'ecosistema e studiare in particolare la tossicità acuta e cronica sugli operatori agricoli;
- b) raccogliere la documentazione scientifica nazionale e internazionale sui rischi nocivi e ambientali derivanti dall'uso dei fitosanitari:
- c) esprimere parere ai fini di nuove autorizzazioni e registrazioni e dei rinnovi di quelle già in essere.
- 3. Per le finalità di cui al comma 1 il Centro può stabilire forme opportune di collaborazione o convocazioni con università italiane e straniere, con gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con il Consiglio nazionale delle ricerche, con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e con altri centri di ricerca, nonchè con i servizi di sviluppo agricolo regionali, i consorzi interregionali per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA) e con altri enti e organizzazioni agricole ritenute utili ai fini della ricerca e del monitoraggio sull'uso quantitativo e qualitativo dei presidi fitosanitari.
- 4. Il Centro provvede ad esprimere parere sulle iscrizioni di nuove sostanze attive, ed ha ampia autonomia, nei limiti delle

risorse disponibili, all'impostazione di progetti di ricerca sui prodotti fitosanitari, aventi carattere interdisciplinare, ed in particolare nella preparazione dei termini di riferimento degli studi, nella definizione dell'organico, dei profili professionali degli addetti, nonchè delle modalità di reclutamento del personale.

5. Il Centro risponde della propria attività alla Commissione.

Art. 6.

(Commercializzazione dei presidi fitosanitari, loro classificazione, imballaggio, etichettatura e trasporto)

- 1. Anche ai fini dell'attuazione delle direttive 78/631/CEE e 84/391/CEE, rimane in vigore la classificazione dei prodotti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223.
- 2. Ai fini della presente legge, l'imballaggio dei prodotti in questione viene regolamentato dall'articolo 4 del decreto del Prsidente della Repubblica del 24 maggio 1988. n. 223.
- 3. Ai fini della presente legge per l'etichettatura degli imballaggi valgono le norme di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1988.
- 4. Ai fini della presente legge per i contravventori di quanto indicato ai commi 3 e 4 valgono le sanzioni stabilite dall'articolo 12 citato, commi 1, 2, 3, e 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1988.
- 5. Il trasporto delle sostanze attive e dei presidi fitosanitari deve avvenire con le modalità previste per le merci pericolose e nocive, ai sensi delle vigenti normative nazionali ed internazionali.

Art. 7.

(Vendita al consumo di presidi fitosanitari)

1. L'applicazione di presidi fitosanitari è concessa a coloro che si trovano in posses-

so dell'autorizzazione all'acquisto e impiego di presidi fitosanitari rilasciata dai Servizi regionali per l'agricoltura e che abilita il detentore al maneggio di presidi fitosanitari. La validità del documento è di cinque anni e la sua concessione o rinnovo sono subordinati all'esito di un colloquio informativo sulla materia specifica presso le unità sanitarie locali di appartenenza.

- 2. I presidi fitosanitari appartenenti alla I e II classe tossicologica definite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, debbono essere venduti soltanto a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1, e che sono muniti di apposita «prescrizione fitosanitaria», rilasciata da un tecnico agricolo, iscritto al rispettivo albo professionale, come abilitato in base al comma 3.
- 3. L'abilitazione alla prescrizione fitosanitaria di cui al comma 2, punto è subordinata al superamento di un esame-colloquio da sostenersi dopo la frequenza di un corso specifico.
- 4. Il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere dei Ministeri della sanità, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad emanare un regolamento che definisce, oltre i contenuti e lo svolgimento del corso, la composizione della Commissione d'esame e le norme concernenti l'esame-colloquio. Gli albi dovranno contenere apposita annotazione per gli iscritti abilitati al rilascio delle prescrizioni fitosanitarie di I classe tossicologica.
- 5. La prescrizione fitosanitaria non può essere rilasciata gratuitamente anche dai tecnici, in possesso dei requisiti richiesti, operanti a qualunque titolo presso la pubblica amministrazione e presso le organizzazioni professionali.
- 6. La prescrizione fitosanitaria deve contenere:
- a) nome, cognome, indirizzo, albo di appartenenza e numero di iscrizione del tecnico;
- *b)* nome, cognome ed indirizzo dell'utilizzatore oltre la identificazione degli appezzamenti da trattare;

- c) la denominazione della coltura cui il fitosanitario è destinato nonchè l'epoca della sua distribuzione, la quantità prescritta ed il numero e le modalità dei trattamenti;
- d) la diagnosi, le fitopatie che si intendono controllare, la dose di presidio fitosanitario prescritta, la quantità approssimative delle acque;
- e) l'indicazione della classe tossicologica;
- f) la conservazione della prescrizione fitosanitaria deve essere effettuata in ordine cronologico e completata con l'indicazione della data, della quantità e località di spargimento.
- 7. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, è sostituito dal seguente:
- «Art. 11. 1. I certificati di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari vengono rilasciati dalla unità sanitaria locale competente per territorio a coloro che presentano richiesta e che sono in possesso del titolo di dottore agronomo, di dottore forestale o di perito agrario, iscritto al rispettivo albo professionale ed abilitato.
- 2. Tutte le imprese commerciali, già titolari di autorizzazione al commercio ed alla vendita di presidi fitosanitari ai sensi dell'articolo 9, continuano ad esercitare tale attività fino alla naturale cessazione o rinuncia».
- 8. È comunque autorizzato alla vendita al pubblico, all'interno dell'esercizio commerciale o fitofarmacia, il tecnico in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 8 del presente articolo, come previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, secondo comma, con il termine di «institore o procuratore».

Art. 8.

(Divieti di applicazione di presidi fitosanitari)

1. È vietato l'impiego dei presidi fitosanitari ad azione erbicida per il diserbo degli

argini fluviali e lacustri, nei parchi pubblici, nei boschi, ed in genere nelle aree classificate ad elevata sensibilità ambientale. Nelle sedi e nelle adiacenze ferroviarie e stradali ed in genere nelle aree non agrarie non coltivate potranno essere impiegati esclusivamente erbicidi a basso e bassissimo impatto ambientale il cui elenco verrà stabilito dalla Commissione entro tre mesi dal suo insediamento e che verrà periodicamente aggiornato sulla base delle nuove acquisizioni scientifiche e delle informazioni fornite dal Centro.

- 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una cartografia che evidenzi le aree di divieto di cui al comma 1.
- 3. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1, è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 10 milioni, fermo restando l'obbligo di risarcire il danno arricato.

Art. 9.

(Norme particolari)

- 1. Al fine di proteggere la vita delle api e degli insetti impollinatori, è vietato l'uso di insetticidi e acaricidi durante il periodo della fioritura.
- 2. La Commissione di cui all'articolo 2 valuta inoltre per ogni prodotto insetticida e acaricida la pericolosità per gli insetti impollinatori e rende obbligatoria la dicitura: «prodotto pericoloso per le api e per gli insetti impollinatori».
- 3. La Commissione può autorizzare l'uso di insetticidi non nocivi per le api e definire le più opportune modalità d'uso.
- 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non dispongono già di una propria normativa provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare apposita normativa o ad adeguare quella esistente al fine di regolamentare il periodo dei trattamenti con insetticidi acaricidi nocivi alla vita delle api e degli insetti impollinatori, o

il loro divieto in relazione ai periodi di fioritura.

5. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1, è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 3 milioni, fermo restando l'obbligo di risarcire il danno arrecato.

Art. 10.

(Norme per la manipolazione sul campo dei presidi fitosanitari)

- 1. È vietato scaricare in prossimità o direttamente nei corsi d'acqua, nella rete fognaria o nel terreno in prossimità di pozzi, i residui dei trattamenti o i contenitori o imballaggi dei fitosanitari o dei prodotti assimilati.
- 2. Nessuna delle operazioni di preparazione e di manipolazione dei presidi fitosanitari può essere eseguita in prossimità di un corso d'acqua o di un pozzo. Il Ministro della sanità, sentita la Commissione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede a regolamentare, in armonia alle direttive della Comunità economica europea, le distanze minime e le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1.
- 3. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire 5 milioni. Nei casi più gravi la sanzione è aumentata sino a tre volte. Il trasgressore deve comunque risarcire i danni arrecati nei casi di inquinamento.

Art. 11.

(Smaltimento degli imballaggi e dei contenitori usati)

1. I venditori dei prodotti soggetti ad autorizzazione di cui all'articolo 7 assicurano apposite strutture per il recupero dei contenitori e degli imballaggi utilizzati nel confezionamento e nella vendita dei presidi fitosanitari.

- 2. I contenitori recuperati sono ritirati periodicamente dai fornitori o loro delegati che ne curano lo smaltimento.
- 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede a regolamentare lo smaltimento dei contenitori e dei residui non utilizzati. Detta regolamentazione avrà carattere regionale e dovrà venire recepita dalle amministrazioni regionali entro sei mesì. Le spese per lo smaltimento dei contenitori ed imballaggi di presidi fitosanitari sono a carico dei titoli della specifica autorizzazione alla produzione di cui all'articolo 2.
- 4. Sono esentati dal recupero i prodotti confezionati in imballaggi idrodispersivi, sulla base di un elenco aggiornato annualmente da parte della Commissione di cui all'articolo 3.
- 5. Il titolare della fitofarmacia o dell'esercizio commerciale autorizzato che non assicura il recupero dei contenitori e gli imballaggi o che non accerta il possesso della prescrizione fitosanitaria è punito con la sanzione del pagamento da una somma di lire 20 milioni a lire 40 milioni. In caso di recidività gli sarà ritirata l'autorizzazione alla vendita.

Art. 12.

(Regolamenti attuativi della legge)

1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, è autorizzato ad emanare su proposta della Commissione di cui all'articolo 3, i regolamenti attuativi degli articoli precedenti.

Art. 13.

(Programmi di formazione professionale)

1. Nel rispetto delle finalità della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono piani di intervento in collaborazione con gli enti

locali i soggetti a vario titolo responsabili dell'ita applicativo della legge e i servizi regionali agricoltura ed organizzano sul loro territorio, in collegamento con i servizi sanitari competenti al controllo delle derrate alimentari, presidi di supporto dell'impresa agricola e di controllo sul commercio e l'impiego dei prodotti soggetti ad autorizzazione destinati all'agricoltura.

- 2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono apposite iniziative di formazione tecnico-professionale agraria, d'intesa con gli ordini professionali dei tecnici, le organizzazioni professionali agrarie, le associazioni dei produttori e le organizzazioni cooperative le categorie commerciali della vendita dei presidi fitosanitari, relativamente alle seguenti materie:
- a) difesa fitopatologica, con particolare riferimento alla lotta biologica, integrata e guidata;
- b) nocività, con riferimento agli effetti nocivi sull'uomo, sulla fauna e sull'ecosistema dei presidi fitosanitari;
- c) normativa nazionale e regionale e regolamenti in materia di produzione, commercializzazione e uso dei presidi fitosanitari.
- 3. Per la realizzazione degli interventi formativi, gli ordini professionali e le organizzazioni di cui al comma 2 devono avvalersi di docenti provenienti da università, istituti tecnici e professionali agricoli, istituti di ricerca e sperimentazione agraria, centri del CNR, esperti delle discipline affini ai contenuti indicati.

Art. 14.

(Informazioni e divulgazione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di assicurare agli operatori agricoli la conoscenza adeguata delle condizioni di sicurezza relative all'impiego dei presidi fitosanitari ed ai conseguenti rischi tossicologici ed ambientali, promuovono una campagna straordi-

naria d'informazione e formazione, anche attraverso la predisposizione di programmi formativi regionali e provinciali.

Art. 15.

(Normative regionali - Divieto d'uso dei presidi fitosanitari in determinate aree)

- 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non dispongono di una propria specifica normativa, sulla base delle indicazioni e dei parametri tecnici forniti dalla Commissione, provvedono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad emanare apposita normativa o ad adeguare quella esistente al fine di delimitare le aree regionali e provinciali nelle quali è stabilito il divieto assoluto dell'uso di presidi fitosanitari.
- 2. La delimitazione delle aree di cui al comma 1, deve tenere conto dei rischi dovuti anche alla trasmigrazione dei prodotti, che deve essere evitata verso i luoghi indicati come esenti, quali che siano le condizioni metereologiche.
- 3. Le aree da individuare a livello regionale si riferiscono a giardini di edifici, abitazioni e luoghi di allevamento, pozzi di acqua destinata al consumo per gli uomini e gli animali, bacini di piscicoltura, conchiglicoltura, acquacoltura e saline, nonchè zone limitrofe a litorali marini, corsi d'acqua, canali di navigazione, d'irrigazione e di drenaggio, laghi e stagni di acqua dolce e salmastra, nonchè parchi e riserve naturali e zone di falde superficiali o speciali come quelle delle acque minerali.